



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP17168

Data: 31/01/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione del Procuratore Federale ai sensi dell' art. 82 del Regolamento di Giustizia dd. 23/01/2018 relativa all'incontro (10615) di Campionato Nazionale Maschile Under 15 - Naz. disputatosi a Alvisè De Toni (BL) il 07/01/2018 tra Alleghe / Zoldo U15 (018) e Milano Rossoblu U15 (604).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018)** a tavolino con il punteggio di 5-0 per la mancata osservanza da parte della società di appartenenza delle prescrizioni delle N.O.F.A. Giovanili - Anno Sportivo 2017/2018, in forza delle quali l' utilizzo nel campionato Nazionale U.15 di atleti nati nell' anno 2006 è subordinato alla preventiva comunicazione del nominativo di detti tesserati al competente Ufficio campionati Hockey F.I.S.G..

D) Motivazione:

Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018)

Il Giudice Sportivo

premessi che

- con segnalazione formulata ai sensi dell' art. 82 del Regolamento di Giustizia, pervenuta in data 23.01.2018, il Procuratore Federale denunciava il presunto irregolare impiego dell'atleta **DA TOS Matteo, tesserato per la società Alleghe / Zoldo U15** nel corso dell' incontro di Campionato Nazionale U.15, disputato dalla squadra agordina contro l' H.C. Milano Rossoblu U15 in data 07.01.2018;
- l' indebita partecipazione a detta gara di campionato sarebbe derivata dalla mancata osservanza da parte della società di appartenenza delle prescrizioni delle N.O.F.A. Giovanili - Anno Sportivo - 2017/2018, in forza delle quali l' utilizzo nel campionato Nazionale U.15 di atleti nati nell' anno 2006 è subordinato alla preventiva comunicazione del nominativo di detti tesserati al competente Ufficio campionati Hockey F.I.S.G.;
- ciò premesso, questo Giudice Sportivo osserva quanto segue.
- La segnalazione del Procuratore Federale appare fondata.

In atti vi è infatti prova che il nominativo del giocatore Da Tos Matteo non è mai stato comunicato ai competenti organi federali, come in effetti si evince dall' elenco degli atleti nati nel 2006, prodotto dal competente Ufficio Campionati e nel quale il nominativo di detto atleta non compare. Dall' esame del foglio di arbitraggio relativo all' incontro in questione, risulta poi altrettanto documentalmente provato che detto giocatore, pur in assenza della prevista preventiva comunicazione, abbia ugualmente preso parte all' incontro in questione.



Accertata, dunque, l' indebita partecipazione alla gara del Da Tos Matteo, la conseguenza sotto il profilo disciplinare e sanzionatorio non può che essere quella della perdita dell' incontro a tavolino a carico della società Alleghe Zoldo U15, ai sensi dell' art. 30 del Regolamento di Giustizia, dovendosi considerare la gara disputata ed il relativo risultato conseguito sul campo, inficiati sul piano della regolarità ed equità sportiva.

Per le ragioni sopra esposte, il Giudice Unico Sportivo, previa non omologazione del risultato di gara acquisito sul campo, visto l' art.30 del Regol. di Giustizia

infligge

alla squadra della società Alleghe/Zoldo U.15 la sanzione della perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi